



COMUNE DI QUASSOLO

P.zza Municipio-- C.A.P. 10010
02156820017

Provincia di Torino Tel. (0125) 750.150 Fax. (0125) 750.317 C.F. n.
e-mail quassolo@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 18/10

OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20.12.1928, n. 3298;
Vista la Circolare Regionale n. 5/ASA del 02.04.1985 e succ. m.i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal **08.11.2010 al 25/03/2011**. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20.12.1928, n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso **di almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'ASL territoriale, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesti sarà rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

SEDI DISTRETTUALI:

IVREA Tel. 0125/414.441 – 414.442
CUORGNE' Tel. 0124/654121

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla Legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7//04 n. 42-12939) è di Euro 12 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore). E' inoltre a carico dell'interessato l'importo dovuto per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico obbligatorio, da versarsi all'Istituto Zooprofilattico di Torino secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Quassolo, 8/11/2010

Il Sindaco
Elena Irma PARISIO